



**STATUTO**  
**dell'Associazione**

**“COMITATO DI QUARTIERE PORTOVERDE - APS”**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche, una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: “COMITATO DI QUARTIERE PORTOVERDE - APS”, con sede legale nel Comune di Misano Adriatico Via Calle dei Mercanti n. 22, operante senza fini di lucro.

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta.

Per l'esercizio della propria attività l'Associazione può istituire anche sedi secondarie nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio perseguire gli scopi statuari.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Scopi e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il principale obiettivo di favorire un miglioramento della qualità della vita nel quartiere con interventi ricreativi, di socializzazione tra gli abitanti, di attenzione, individuazione e soluzione alle problematiche territoriali, ambientali e sociali. In particolare l'associazione intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività; anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:



- individuare interventi e soluzioni alle diverse necessità di manutenzione (strade, verde pubblico, ecc.) di sicurezza e decoro, attraverso proposte e sollecitazione delle pubbliche amministrazioni per l'adozione di misure idonee;
- operare fattivamente per integrare la normale manutenzione e delle aree verdi con particolare attenzione a quelle dedicate ai bambini;
- intervenire con attività finalizzate alla cura, alla manutenzione, al decoro del quartiere ed eventualmente alla valorizzazione, tutela e recupero del patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico e di beni di particolare interesse;
- organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti, manifestazioni, spettacoli, festival, mostre, rassegne mostre ed eventi culturali in genere, anche funzionali a valorizzare il territorio.
- compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione degli scopi istituzionali.

Le attività dell'associazione, sono svolte a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità, ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore e dalla normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa è rimessa all'Organo amministrativo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

### **Art. 3 – Membri dell'Associazione**

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. Possono, altresì, essere associati altri Enti del terzo settore o persone giuridiche private senza scopo di lucro, ma in numero non superiore al limite previsto dall'art. 35 del D.Lgs.117/2017. Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Il numero degli aderenti è illimitato, ma non può essere inferiore ai limiti di legge.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



#### **Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo a cui deve essere presentata apposita domanda scritta da parte degli interessati ed in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può chiedere che sulla sua istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso in caso di persona fisica, per perdita dei requisiti di legge in caso di persona giuridica;
- per recesso;
- per decadenza in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il 30 settembre di ciascuna annuo ed in ogni caso trascorsi 30 giorni da sollecito;
- per esclusione:
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti ed a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.



Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei soci**

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- esprimere il proprio voto in assemblea;
- prendere visione dei libri sociali dell'Ente previa richiesta motivata inviata per iscritto al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede dell'Ente, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo;

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale secondo modalità fissate dagli organi dell'associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi associativi.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione: il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 7 – L'Assemblea**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure

il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.



Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati.

In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica da inviarsi a ciascun associato almeno 10 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva gli eventuali regolamenti interni;
- g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera le modifiche statutarie, le operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- j. delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- k. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale;
- l. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli

associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati, e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega; nella seconda eventuale convocazione, l'assemblea è validamente costituita se presenti almeno un terzo degli associati e delibera col voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti, in proprio o per delega.

#### **Art. 8 – L'Organo di amministrazione**

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Il Consiglio Direttivo:**

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predispone il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predispone l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.



- individua le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dall'assemblea degli associati.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente, ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età; è convocato con comunicazione scritta da inviarsi sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, la riunione è validamente costituita se risultano presenti tutti i membri.

E' convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità di chi partecipa alla riunione e che esercita il diritto di voto.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve tempestivamente convocare del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 10 - Organo di controllo**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 oppure qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, e in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.



Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dalla legge, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elege nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere anche soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo

#### **Art. 11 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 12 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;



5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, nel quale documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione, presso la sede sociale, di tutti gli associati, nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

### **Art. 13 – Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



#### **Art. 14 - Assicurazione dei volontari**

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 15 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 16 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al D.Lgs 117/2017, al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 17 – Norme transitorie**

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

## VERBALE DI ASSEMBLEA DI MODIFICA STATUTO



Il giorno 26 del mese di Febbraio dell'anno 2021 alle ore 16.00 presso la sede associativa in Misano Adriatico Via Calle dei Mercanti 22 si è riunita l'Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione "COMITATO DI QUARTIERE DI PORTOVERDE APS" come da convocazione, in videoconferenza su piattaforma Zoom per discutere il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto per l'adeguamento a quanto stabilito dal D.Lgs.n.117/17 - "Codice del Terzo Settore".

Assume la presidenza dell'Assemblea e a norma del vigente statuto sociale il Vice Presidente dell'Associazione Sig. Michellini Marco, il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Franceschini Manuel.

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum necessario, rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che all'orario d'inizio dell'assemblea, previo appello, sono presenti i seguenti iscritti:

FIREDDA GIUSEPPE  
SCALSA CLARA  
PETRUCCHI ILIANO

Il Presidente dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci al fine di adeguare alle disposizioni normative lo statuto della nostra associazione.

Successivamente il Presidente procede alla lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 17 articoli e che prevede tra l'altro anche la modifica la denominazione associativa con l'inserimento della sigla "COMITATO DI QUARTIERE PORTOVERDE - APS".

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura di n. 17 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

Registrato presso Ufficio Territoriale di Rimini (TGC)  
il 01/03/2021 al n. 858 serie III  
e riscossi euro / con F24/F23 del /

IL DIRETTORE PROVINCIALE  
Donatella Pierdoni

SENTE



L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto in esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 117/17, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria per la modifica della denominazione, le comunicazioni da effettuare al Registro Regionale APS per il futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e qualsiasi altra pratica relativa.

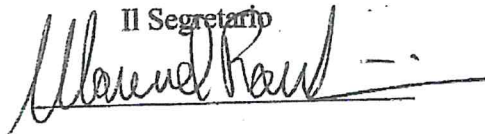
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 16.30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario





AGENZIA DELLE ENTRATE

## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

## NUMERO DI PARTITA IVA

## DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

CODICE FISCALE

91129090402

NUMERO PARTITA

04274220401

TIPO SOGGETTO

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

COMITATO DI QUARTIERE DI PORTOVERDE - APS

COMUNE

MISANO ADRIATICO

PROV.

RN

INDIRIZZO

VIA CALLE DEI MERCANTI 22

TIPO ATTIVITA'

949990 ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

CRNGRL48L59F704P

COGNOME E NOME

CORNO GABRIELLA

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO

U.T. RIMINI

DATA 09/03/2021

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
Raffaele FiaccoTIMBRO  
UFFICIO

## AVVERTENZE

1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrante nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.